



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cngeologi.it

Consiglio Nazionale dei Geologi
Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi
Prot.N. 0003147 del 29/07/2016
Rif.
Ordini Regionali dei Geologi

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 29 luglio 2016
Rif. P/I/

CIRCOLARE N. 409

OGGETTO: Regolamento per la formazione professionale continua, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La presente circolare è volta ad indirizzare le attività di accreditamento e di autorizzazione di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento per la formazione professionale continua, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 ("Regolamento"). In particolare, nel presente documento, si forniscono indirizzi sui singoli commi dei detti articoli, in modo da riportare una lettura omogenea delle singole indicazioni nel rispetto della fonte regolamentare.

Pertanto, la presente circolare supera e sostituisce integralmente le precedenti circolari n. 368 del 3 dicembre 2013 e n. 377 del 30 gennaio 2014, ferme restando l'istituzione e la codificazione dell'Elenco di Formatori Autorizzati ("EFA") dal Consiglio Nazionale dei Geologi così come previsto dall'art. 10 del Regolamento.

Articolo 9, comma 1, del Regolamento

La disposizione si riferisce all'accREDITAMENTO di tutti gli eventi singoli di APC, ivi inclusi quelli aventi durata prolungata nel tempo (per esempio, un evento che dura più giorni).

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 5, del D.P.R. 137/2012, qualora gli Ordini Regionali e/o gli altri soggetti operanti in cooperazione o convenzione con il Consiglio Nazionale dei Geologi o con l'Ordine Regionale territorialmente competente intendano organizzare singoli eventi formativi, dovranno presentare una mera domanda di accREDITAMENTO al Consiglio Nazionale dei Geologi contenente i documenti di cui alla disposizione in commento.

Per ogni singolo evento di APC a titolo non oneroso nulla sarà dovuto al Consiglio Nazionale dei Geologi a titolo di diritti di segreteria.

Per ogni singolo evento di APC a titolo oneroso:

- 1) i soggetti iscritti all'EFA sono tenuti a versare al Consiglio Nazionale dei Geologi diritti per l'accreditamento: a) pari ad € 50 nell'ipotesi in cui si preveda il pagamento di una somma inferiore ad € 50 *pro capite* a titolo di iscrizione e/o partecipazione all'evento; b) pari ad € 100 nell'ipotesi in cui si preveda il pagamento di una somma superiore ad € 50 *pro capite* a titolo di iscrizione e/o partecipazione all'evento;
- 2) gli Ordini Regionali e gli altri soggetti operanti in cooperazione o convenzione con il Consiglio Nazionale dei Geologi o con l'Ordine Regionale territorialmente competente: a) non sono tenuti a versare al Consiglio Nazionale dei Geologi diritti per l'accreditamento nell'ipotesi in cui si preveda il pagamento di una somma inferiore ad € 30 *pro capite* a titolo di iscrizione e/o partecipazione all'evento; b) sono tenuti a versare al Consiglio Nazionale dei Geologi diritti per l'accreditamento pari ad € 50 nell'ipotesi in cui si preveda il pagamento di una somma compresa tra € 30 e € 50 *pro capite* a titolo di iscrizione e/o partecipazione all'evento; c) sono tenuti a versare al Consiglio Nazionale dei Geologi diritti per l'accreditamento pari ad € 75 nell'ipotesi in cui si preveda il pagamento di una somma superiore ad € 50 *pro capite* a titolo di iscrizione e/o partecipazione all'evento.

Gli importi di cui sopra si intendono al netto di i.v.a. e di altri eventuali accessori di legge, ove applicabili.

Si precisa che, per l'accreditamento di singoli eventi di APC non onerosi, l'atto di cooperazione o convenzione con il Consiglio Nazionale dei Geologi o con l'Ordine Regionale territorialmente competente non deve avere necessariamente forma scritta, purché risulti e sia attestato dal Consiglio Nazionale dei Geologi o dall'Ordine Regionale territorialmente competente l'attività di collaborazione nella realizzazione dell'evento stesso, prevedendo l'utilizzo in via obbligatoria del logo del Consiglio Nazionale dei Geologi o dell'Ordine Regionale territorialmente competente.

Nell'ipotesi in cui l'atto di cooperazione o convenzione abbia forma scritta (obbligatoria o facoltativa), si precisa quanto segue con riferimento alla documentazione da presentare ai sensi della disposizione in commento.

La documentazione deve essere a firma di persona titolata alla rappresentanza legale del soggetto istante.

Gli argomenti trattati consistono in una sintesi degli obiettivi e dei contenuti dell'evento da accreditare.

La durata della trattazione degli argomenti è da recepire in un programma dell'evento da accreditare.

L'attestazione del versamento dei "diritti per l'accREDITAMENTO dell'evento APC" deve riportare tale causale, avvenire su c/c n° 000002231X24 intestato a "Consiglio Nazionale dei Geologi APC" presso la Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Roma (IBAN IT42J0569603227000002231X24) e corrispondere agli importi di cui sopra.

Oltre alla documentazione di cui sopra, va indicata la quota fissata per la iscrizione e/o partecipazione all'evento da accreditare.

Articolo 9, comma 2, del Regolamento

Nell'ipotesi in cui il singolo evento da accreditare sia presentato da un Ordine Regionale, da un soggetto operante in cooperazione o convenzione con il Consiglio Nazionale dei Geologi o con l'Ordine Regionale territorialmente competente, dalla Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi oppure da un soggetto autorizzato a svolgere l'APC in via continuativa *ex art. 10* del Regolamento, il Consiglio Nazionale dei Geologi verifica la preistruttoria compiuta dal soggetto proponente e, con propria delibera, indica il numero di crediti da assegnare con giudizio insindacabile.

Nell'ipotesi in cui il singolo evento da accreditare sia presentato da soggetti diversi da quelli sopra elencati, il Consiglio Nazionale dei Geologi procede ad una specifica istruttoria e, con propria delibera, indica il numero di crediti da assegnare con giudizio insindacabile. In tale ipotesi, l'Ordine Regionale può esprimere un proprio parere motivato sull'istanza presentata da soggetti terzi entro 10 giorni dalla trasmissione dell'informativa di cui alla disposizione in commento.

Articolo 9, comma 3, del Regolamento

Nel caso di eventi erogati a distanza, l'informativa di cui alla disposizione in commento viene trasmessa a tutti gli Ordini Regionali.

Articolo 9, comma 6, del Regolamento

La disposizione si riferisce esclusivamente alla ripetizione e/o replica di un medesimo e singolo evento di APC già accreditato e non allo svolgimento di diversi eventi di APC in via continuativa, in quanto tale ultima ipotesi è regolamentata dall'art. 10 del Regolamento.

In ogni caso, anche nell'ipotesi di ripetizione e/o replica di un medesimo e singolo evento di APC già accreditato, restano fermi gli obblighi di versamento dei diritti per l'accREDITAMENTO al Consiglio Nazionale dei Geologi così come sopra indicati.

Articolo 9, commi 7 e 8, del Regolamento

Gli indirizzi sopra riportati sono validi ed efficaci sia per le attività formative frontali sia per quelle a distanza.

Articolo 10, comma 1, del Regolamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, commi 2, 4 e 5, del D.P.R. 137/2012, l'autorizzazione per lo svolgimento dell'APC è richiesta esclusivamente nell'ipotesi in cui esso avvenga in via continuativa e il soggetto organizzatore non rientri tra quelli di cui alla disposizione in commento.

Al riguardo si precisa che l'ipotesi di attività formativa resa in via continuativa ricorre quando la medesima attività comporti un impegno costante e sistematico, perduri nel tempo e richieda una specifica organizzazione del soggetto formatore.

Inoltre, si rappresenta che l'atto di cooperazione o convenzione con il Consiglio Nazionale dei Geologi o con l'Ordine Regionale territorialmente competente deve avere necessariamente forma scritta nell'ipotesi in cui lo svolgimento dell'APC avvenga in via continuativa. Il medesimo atto scade, in ogni caso, il 31 dicembre di ogni anno.

Infine, si evidenzia che nel caso in cui lo svolgimento dell'APC avvenga in via continuativa e risulti a titolo oneroso, anche per un singolo evento, al Consiglio Nazionale dei Geologi sarà dovuto il versamento dei "diritti per l'autorizzazione annuale del formatore" sul c/c n° 000002231X24 intestato a "Consiglio Nazionale dei Geologi APC" presso la Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Roma (IBAN IT42J0569603227000002231X24) per un importo annuale di € 500,00, al netto di i.v.a. e di altri eventuali accessori di legge, ove applicabili.

Articolo 10, comma 2, del Regolamento

La procedura di autorizzazione prevista dalla disposizione in commento prevede la produzione e l'esame da parte del Consiglio Nazionale dei Geologi della seguente specifica documentazione, nonché il parere vincolante del Ministero della Giustizia.

Pertanto, l'iscrizione nell'EFA può avvenire solo a seguito della emissione di tale parere.

Con riferimento alla documentazione da presentare ai sensi della disposizione in commento, si precisa quanto segue.

La documentazione deve essere a firma di persona titolata alla rappresentanza legale del soggetto istante e riconoscibile mediante documento di identità in corso di validità (da produrre in copia).

Alla richiesta deve essere allegata la visura camerale aggiornata, se prevista, e un certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante e del direttore scientifico nominato, quale informativa generale sull'ente richiedente.

Alla richiesta devono essere allegati l'organigramma e l'indicazione dell'organo amministrativo, laddove previsto dalla legge, quale assetto organizzativo.

Nella richiesta deve essere indicato il nominativo ed alla medesima deve essere allegato il *curriculum* del soggetto che coordina le attività scientifiche (direttore scientifico).

Lo statuto di società, associazioni o fondazioni dovrà prevedere espressamente le attività di formazione tra quelle primarie del soggetto candidato.

Il soggetto istante dovrà essere in regola con il versamento di contributi previdenziali a favore del proprio personale e delle tasse.

Nel *curriculum* del soggetto istante dovrà essere contenuto: l'elenco delle attività formative svolte, nonché la tipologia delle attività di aggiornamento/formative svolte nel corso degli ultimi tre anni, fermo restando che la richiesta viene presa in considerazione nel caso in cui il soggetto istante sia stato costituito e/o abbia avviato attività della specie in questione da meno di tre anni.

Il direttore scientifico dovrà essere a incaricato mediante una apposita delibera e/o determina dell'organo amministrativo o di gestione.

L'attestazione del versamento dei "diritti per l'autorizzazione triennale del formatore" deve riportare tale causale, avvenire su c/c n° 000002231X24 intestato a "Consiglio Nazionale dei Geologi APC" presso la Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Roma (IBAN IT42J0569603227000002231X24) e all'importo di € 1.500,00 al netto di i.v.a. e di altri eventuali accessori di legge, ove applicabili.

Il soggetto accreditato è tenuto a comunicare al Consiglio Nazionale dei Geologi l'eventuale variazione di uno o più degli elementi indicati al momento della presentazione istanza di accreditamento che dovesse intervenire nel triennio di validità dell'autorizzazione.

IL PRESIDENTE
Francesco Peduto

